

COMUNE DI GUDO VISCONTI
Provincia di MILANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE
CON CONDUCENTE**

(Aggiornato con la legge della Regione Lombardia 31-1-87 n. 9)

Approvato con delib. C.C. n. 64 del 13.11.1989
Modificato con delib. C.C. n. 13 del 15.04.2003

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura del servizio

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 58 - comma 6° - del T. U. approvato con D. P. R. 393 del 15 giugno 1959.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 2 Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- dagli articoli 105 e 113 del T. U. approvato con R. D. 8 dicembre 1933, n° 1740, rimasti in vigore in virtù del 2° comma dell'art. 145 del T. U. di cui al D. P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
- dalle norme del T. U. sulla circolazione stradale, approvato con D. P. R. 15 giugno 1959 n° 393 e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- dalle leggi n° 62 del 14 febbraio 1974 e n° 294 dell'agosto 1974;
- dagli articoli 86 e 121 del T. U. della legge di Pubblica Sicurezza n° 733 del 18 giugno 1931, nonché dell'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n° 635 del 6 maggio 1940;
- dai regolamenti C. E. E. n° 543 del 25 marzo 1969 e n°1463 del 20 luglio 1970;
- dall'art. 85 del D. P. R. 24 luglio 1977, n° 616;
- dalla legge regionale 31 gennaio 1987, n° 9.

Art. 3 Commissione consultiva

È costituita nell'ambito dell'Amministrazione comunale, una Commissione tecnico - consultiva presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato e composta dagli altri seguenti membri :

- 1) due Consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- 2) il Comandante del Corpo Vigili Urbani;
- 3) un rappresentante dei titolari di licenza di autonoleggio rilasciata dal comune, designato dai titolari stessi.

In mancanza della designazione di cui al comma precedente entro il termine perentorio all'uopo fissato, la nomina del membro di cui sopra sarà effettuata dal Consiglio Comunale.

Funge da segretario della commissione il Segretario comunale o suo delegato.

La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamenti, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri oltre al Presidente.

Art. 4
Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del seguente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Municipale, alla cui competenza sono rimandate tutte le pratiche relative.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite degli organi della Polizia Regionali e statali preposti al settore.

Art. 5
Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 e tenute presenti le disposizioni emanate in merito dal Ministero dei Trasporti e dagli altri Organi competenti, stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro.

L'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R. D. 8 dicembre 1933, n° 1740 e dall'art. 85 del D. P. R. N° 616 del 24/7/1977.

Art. 6
Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa e autoadesivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi Vigenti, la Licenza Comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 7
Ubicazione delle autorimesse
E abitazione del titolare della licenza

I titolari di licenza hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Municipale; mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 8
Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza.

Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'art. 105 del R. D. 8/12/1933 n° 1740, tra quelli di minore importanza.

Le locali di stazionamento sono le seguenti
PIAZZA ROMA

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contratto, può essere consentito che gli autoveicoli stesi sostino agli scali ferroviari, marittimi, ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art.9
Atti vietati agli utenti del servizio

È vietato agli utenti del servizio:

- 1) di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- 2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 3) compiere atti contrari alla decenza;
- 4) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 6) mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 10
Tariffe e condizioni di trasporto

Con deliberazione della Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, sono fissate le tariffe, tenuto conto del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile dagli utenti, sia all'interno dell'autoveicolo che nell'autorimessa.

Esse sono pure comunicate, a cura dell'ufficio comunale di polizia Urbana, all'azienda di Promozione Turistica e agli Uffici di informazione e accoglienza turistica.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia dl presente Regolamento che deve essere tenuto n autorimessa, esposto in maniera visibile e a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II
LICENZA COMUNALE

ART. 11
Determinazione del numero degli autoveicoli destinati
al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è stabilito dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3. Il relativo atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R. D. 8 dicembre 1933, n° 1740 e dell'art. 85 del D. P. R. n° 616 dl 14/7/1977.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

La sospensione o il ritiro della licenza ne casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 Rilascio delle licenze

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria la licenza comunale.
L'assegnazione della licenza è demandata alla Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 3 e viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo successivi art. 17 e 18.
Il Sindaco provvede a dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale.
Nella licenza, oltre al numero della autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

Art. 13 Procedure preliminari per l'assegnazione della licenza

Ogni qualvolta si renda necessario assegnare una licenza o per ampliamento di servizio o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, il Sindaco ne da avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda.;
parimenti il sindaco cura la pubblicazione dell'avviso di cui sopra all'albo pretorio comunale, su un settimanale locale e l'inserimento sul sito comunale.

Art. 14 Requisiti generali per ottenere la licenza comunale

Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale - e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) capacità finanziaria;
- 3) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in no dei Comuni della provincia di appartenenza di questo Comune;
- 4) non essere interdetto all'assunzione di pubblici uffici;

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti n° 1) e n° 4) precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- 1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
- 2) impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle di pendenze di terzi;
- 3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15
Ulteriori requisiti per ottenere
la licenza di autonoleggio con autobus

In aggiunta dei requisiti di cui all'art. 14 coloro che intendono ottenere la licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziarie, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta; oppure dall'esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio d autobus;
- c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- d) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

Art. 16
Impedimenti soggettivi per il rilascio
della licenza di autonoleggio con autobus

La licenza per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chiunque:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interruzione da una professione o da un'arte o l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del c.p.;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n° 1423; 31 maggio 1965, n° 575; 13 settembre 1972 n°646; 12 ottobre 1982, n° 726;
- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 142 e seguenti del R. D. 16 marzo 1942, n° 267;
- d) sia incorso in condanne in giudicato per non avere rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del c.p.;
- e) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 17
Titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus

La preferenza per l'assegnazione di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus spetta in via prioritaria con il seguente ordine:

- a) persona fisica che presta servizio da almeno tre anni, con la qualifica di conducente di autobus in servizio di noleggio con conducente, quale lavoratore dipendente o con rapporto di collaborazione professionale;
- b) noleggiatore titolare di una sola licenza che esercita personalmente e che intenda ampliare il proprio parco mezzi;
- c) concessionari di pubblico servizio di trasporto;
- d) titolari di più licenze di autonoleggio di autobus con conducente che intendano ampliare il parco.

A parità di condizioni, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggior anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 18
Titoli di preferenza per l'assegnazione
della licenza di autonoleggio con autovettura

Al fine del rilascio della licenza comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento nell'ordine d'importanza:

- la specifica professionalità;
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'Autorità comunale;
- l'aver stipulato, in forma e in misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza da altro Comune.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Art. 19
Decisioni in merito alla graduatoria

Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria formulata in via meramente consultiva dalla Commissione è rimessa alla Giunta Municipale.

Art. 20
Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, deve presentare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli art. n° 14 g 15.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova - entro il predetto termine di sessanta giorni - di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì i seguenti documenti:

- licenza prevista dall'art. 86 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n° 773, o certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del citato T. U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 860 del 25 luglio 1956.

Qualora trattasi di società è anche richiesta l'iscrizione presso la cancelleria del tribunale.

Art 21
Inizio del servizio

È fatto obbligatorio al titolare dell'Autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna delle licenza all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose o per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Commissione Comunale, disposto dall'art. 31 del presente Regolamento.

La licenza comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 22 Durata e validità della licenza

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 14-15-16 e 20 ad essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dalla licenza.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Art. 23 Trasferimento della licenza

Il trasferimento della licenza di autonoleggio è autorizzato dalla Giunta Municipale nei seguenti casi:

A. trasferimento della licenza di autovettura:

- 1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare;
- 2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- 3) cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- 4) fusione o incorporazione di società;
- 5) in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

L'invalidità che non deve essere preesistente al rilascio della licenza, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività. Tale accertamento è demandato dalla Commissione Medica Provinciale prevista dagli articoli 81 - comma 3° - del T. U. approvato con D. P. R. 15/6/1959 e n° 481 del relativo regolamento di esecuzione;

- 6) in caso di revoca della patente, disposta ai sensi dell'articolo 91 del T. U. approvato con D. P. R. 15 giugno 1959, qualunque sia l'età e l'anzianità del servizio.

B. Trasferimento della licenza di autobus:

- 1) Al raggiungimento di 60° anno di età del titolare purché siano trascorsi cinque anni dal rilascio della licenza;
- 2) Quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data del rilascio;
- 3) Fusione o incorporazione di società;

sia che trattasi di trasferimento di licenza di autovettura, sia che trattasi di trasferimento di licenza di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.

Art. 24
Voltura della licenza in caso di morte del concessionario

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura della licenza è accordata dalla Giunta Municipale a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso tra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei voluti requisiti.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art. 25
Disposizioni "antimafia"

Il rilascio della licenza è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli art. 10-ter e 10-quater della legge 31/5/1965, n° 575 e successive modificazioni.

TITOLO III
MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

Art. 26
Esercizio della licenza

Al titolare della licenza, che non conduce personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito di avvalersi della prestazione di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni e il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 27
Responsabilità del titolare della licenza

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o concessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

Art. 28
Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco, previo adeguamento a quanto previsto dall'art. 15 lett. a) del presente Regolamento.

Art. 29
Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 10.

Art. 30
Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso senato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare fattura ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel logo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 31
Visite e verifiche

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima della ammissione in servizio e poi una volta all'anno a verifica da parte della Commissione di cui all'art. 3.

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco.

La Commissione risconterà se il veicolo o i veicoli risponderanno alle volute condizioni relativamente al tipo e alle caratteristiche stabilite dal comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed effetti del D. P. R. 15 giugno 1959, n° 393.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere attraverso il Comando dei Vigili Urbani alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D. P. R. 15 giugno 1959, n° 393.

Ove invece il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione del medesimo, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

Art. 32
Comportamento in servizio

I conducenti ed i titolari degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) Conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta agli Agenti incaricati della sorveglianza;
- b) Segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) Presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 31 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) Rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 10;

- e) Curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) Compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) Visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Urbana, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti ed ai titolari degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) Procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'esercizio;
- 2) Esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) Far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'anno noleggiato anche durante i periodi di sosta
- 4) Negare il trasporto per n numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 5) Portare animali propri nell'autoveicolo;
- 6) Deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- 7) Chiedere, per qualsiasi titolo, la somma maggiore di quella fissata dalla tabella o da quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- 8) Fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi d accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art.33

Manutenzione di veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

È vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo senza la preventiva autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 34

Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

Art. 35

Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus

in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 32 del presente Regolamento, il titolare di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare - durante l'effettuazione dei singoli viaggi - prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) Il foglio di viaggio progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicare: "il

committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa del bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;

- c) Copia autentica della licenza comunale di noleggio.

TITOLO IV DECADENZA - REVOCA SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Art. 36 Decadenza della licenza

La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

- a) Per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) Per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
- c) Per fallimento del titolare.

Art 37 Revoca e sospensione della licenza

La licenza comunale d'esercizio viene revocata:

- a) Quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) Se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 26;
- c) Quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) In caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la disponibilità del titolare;
- e) Quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
- f) Quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) Quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle autorità di P. S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'art. 25
- h) Quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) Quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento;
- j) Quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune di altra Provincia o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- k) Quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per avere adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza;
- l) Per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di venti giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli della Giunta Municipale sentita la commissione di cui all'art. 3 del presente Registro.

Il Sindaco, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Art. 38

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti
di sospensione, decadenza e revoca della licenza

I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione - con avviso notificato appositamente - all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Entrata in vigore del Regolamento
e cessazione dell'efficacia
di precedenti norme regolamentari del Comune

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D. P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e la successiva pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto col presente Regolamento.

Art. 40

Modifiche al presente regolamento

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale e sottoposto all'approvazione preventiva della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 D. P. R. n°616 del 24/7/1977.

Art. 41

Penalità

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle licenze, le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 114 del R. D. 8/12/1933 n° 1740, semprechè il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di legge o di regolamento sulla circolazione stradale.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.

1. Natura del servizio
2. Fonti normative
3. Commissione Consultiva
4. Competenza e vigilanza sul servizio
5. Tipo e caratteristiche degli autoveicoli
6. Contrassegni e documenti per la circolazione
7. Ubicazione delle autorimesse e abitazione del Titolare della licenza
8. Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche
9. Atti vietati agli utenti del servizio
10. Tariffe e condizioni di trasporto

TITOLO II LICENZA COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART.

11. Determinazione del numero degli autoveicoli
Destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente
12. Rilascio delle licenze
13. Procedura preliminare per l'assegnazione della licenza
14. Requisiti generali per ottenere la licenza comunale
15. Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio con autobus
16. Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di autonoleggio con autobus
17. Titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus
18. Titoli di preferenza per l'assegnazione della licenza di autonoleggio con autovetture
19. Decisioni in merito alla graduatoria
20. Documenti da presentare
21. Inizio del servizio
22. Durata e validità della licenza
23. Trasferimento della licenza
24. Voltura della licenza in caso di morte del concessionario
25. Disposizioni antimafia

TITOLO III MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

ART.

26. Esercizio della licenza
27. Responsabilità del titolare della licenza
28. Sostituzione degli autoveicoli
29. Prezzo del servizio
30. Interruzione del servizio e diritto al pagamento
31. Visite e verifiche
32. Comportamento in servizio
33. Manutenzione dei veicoli
34. Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio
35. Ulteriori prescrizioni d'esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus

TITOLO IV DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE

ART.

36. Decadenza della licenza
37. Revoca e sospensione della licenza
38. Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART.

39. Entrata in vigore del Regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune
40. Modifiche al presente regolamento
41. Penalità